

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3555-B

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 28 marzo 2012 (v. stampato Senato n. 3233)

**MODIFICATA DALL'11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 7 novembre 2012, con l'unificazione della proposta di legge n. 2429,
d'iniziativa dei senatori Lannutti, Vita, Caforio, Carlino, De Toni, Giambrone, Mascitelli*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOFFA, ANGELI, BARANI, BARBIERI, BONCIANI, BOSI, DI BIAGIO,
DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FAVIA, VINCENZO ANTONIO FON-
TANA, ANTONINO FOTI, GIRLANDA, GNECCHI, GOTTARDO, GRA-
NATA, HOLZMANN, IANNARILLI, IAPICCA, LO PRESTI, MADIA,
MANTINI, MARINELLO, CESARE MARINI, MOSELLA, ANGELA NA-
POLI, PATARINO, PETRENGA, POLIDORI, RAISI, RUBINATO, RUG-
GHIA, SARUBBI, SCALERA, SCANDROGLIO, SPECIALE, TORRISI,
TOTO, TRAVERSA, VENTUCCI, ZACCHERA**

Equo compenso nel settore giornalistico

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 novembre 2012*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme per promuovere l'equità retributiva
nel lavoro giornalistico.**

ART. 1.

(Finalità, definizioni e ambito applicativo).

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.

2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i **corrispondenti** trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 2.

(Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico).

1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione è composta **da quattro membri, di cui:**

TESTO

MODIFICATO DALL'11^a COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Equo compenso nel settore giornalistico.

ART. 1.

(Finalità, definizioni e ambito applicativo).

1. *Identico.*

2. Ai fini della presente legge, per **equo compenso** si intende la corresponsione di **una remunerazione proporzionata** alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, **tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della** coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 2.

(Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico).

1. È istituita, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'**equo compenso nel** lavoro giornalistico, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è **istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'in-**

a) uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **con funzioni di presidente**;

b) uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;

c) uno designato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

d) uno designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI).

2. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani e nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i **corrispondenti** trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. **I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

3. La Commissione, valutate le politiche retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, redige un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti

formazione, la comunicazione e l'editoria. Essa è composta da:

a) **un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;**

b) **un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;**

c) **un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;**

d) **un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;**

e) **un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1;**

f) **un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).**

3. Entro **due** mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le **prassi** retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

a) definisce **l'equo compenso** dei giornalisti iscritti all'albo **non** titolari di rapporto di lavoro subordinato **con** quotidiani e **con** periodici, anche telematici, **con** agenzie di stampa e **con** emittenti radiotelevisive, **avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché** in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) redige un elenco **dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive** che garantiscono il rispetto **di un equo compenso**, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul

minimi stabiliti ai sensi del comma 2, dandone adeguata pubblicità sui **maggiori** mezzi di comunicazione e sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione garantisce il costante aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione **di cui al presente articolo** avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

ART. 3.

*(Accesso ai contributi
in favore dell'editoria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, **comma 3**, è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria.

sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione **provvede al** costante aggiornamento dell'elenco **stesso**.

4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie **di cui dispone**. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

ART. 3.

*(Accesso ai contributi
in favore dell'editoria).*

1. A decorrere dal 1° gennaio **2013 la mancata** iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 **per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal** contributo pubblico in favore dell'editoria, **nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.**

2. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.

ART. 4.

(Relazione annuale).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria).

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0065320